



# COVID-19

## COMUNICAZIONE ALLE AUTOSCUOLE/AGENZIE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Segnalo che il DPCM del 1 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 del Decreto (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Province di Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona), al suo art. 2, comma 1, lettera i) dispone che, per le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) (ristorazione, bar e pub), *“l’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”*.

Al fine di dare attuazione alla norma, si suggerisce che le attività di accertamento dei requisiti psico-fisici necessari alla guida, siano svolte convocando gli utenti in modo da evitare l’assembramento nei locali di attesa. Si può prevedere a tale scopo di considerare di convocare l’utenza nel numero di 4 ogni 10 minuti.

Si potrebbe anche prevedere che, nel caso in cui l’utenza sia in un numero tale da non poter consentire quanto disposto dal DPCM, eventualità che si potrebbe verificare anche a causa di un ritardo del medico accertatore dovuto alla situazione contingente, questa possa attendere il proprio turno al di fuori dei locali.

**Hygea**  
**Il responsabile dell’area salute e sicurezza sulla strada**  
**Dottor Angelo Casuccio**  
**Specialista in medicina del lavoro**

